

# Il «caso Massimo» e Welby: le leggi ci sono

**MARIELLA IMMACOLATO**

**G**li stralci della motivazione, riportati dalla stampa, con cui il giudice Angela Salvio ha respinto il ricorso di Piergiorgio Welby che chiedeva la sospensione della ventilazione assistita sotto sedazione, suscitano sorpresa e perplessità. Si legge che Welby non può far valere il diritto di rifiutare le cure che la Costituzione gli riconosce con ben due articoli, 13 e 32, perché manca nel nostro ordinamento una legge che preveda e tuteli tale diritto. Non è condivisibile questa impostazione, perché le leggi ci sono ma si tratta di darne applicazione. Ci si riferisce alla legge 833 del 1978, che ha istituito il sistema sanitario italiano, e alla legge 180 sulla salute men-

tale, sempre richiamate quando si parla di consenso informato, che all'art. 33 e all'art. 1 stabiliscono, senza possibilità di equivoci, che i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Per potere imporre un trattamento occorre, sempre secondo quanto previsto dalle leggi citate, dal nostro ordinamento più in generale e dal codice di deontologia medica, che questo sia previsto obbligatorio da una legge. E non risulta che vi sia una legge che imponga a Welby di proseguire la ventilazione assistita contro la sua volontà.

Si legge anche che nel momento in cui la coscienza di Welby si spegne nessun medico può essere obbligato a seguire la volontà del paziente precedentemente espressa. Vale a dire che le quattro sentenze del

“caso Massimo” che nel '92 hanno di fatto introdotto il consenso informato nella pratica clinica non hanno più alcun valore giuridico.

A chi avesse dimenticato quel *leading case* italiano, si rammenta che il chirurgo Massimo fu condannato per omicidio preterintenzionale perché durante l'intervento chirurgico aveva cambiato il tipo di operazione concordato precedentemente con la paziente. I giudici allora ritennero che il fatto che la paziente fosse addormentata non toglieva valore alla sua volontà e che il medico era tenuto a rispettare proprio per l'inviolabilità della persona umana sancita dalla Costituzione. Sentenza Corte di Cassazione n. 699 del 1992 «...la salute non è un be-

ne che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere o, peggio, dall'arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell'avente diritto, trattandosi di una scelta che (...) riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare».

Ritornare a discutere su principi che con tanta fatica si sono affermati è doppiamente colpevole. Perché così si rischia di farli rientrare di nuovo tra i principi “di carta”, cioè tra quelli previsti dalle norme ma disattesi nella pratica. Perché si arresta il faticoso cammino della affermazione del linguaggio dei diritti in sanità.

*Consulta di Bioetica  
Direttore Unità operativa di  
medicina legale Asl 1  
di Massa e Carrara*